

Circolare ai membri e alla direzione
di EPS

Berna, 20 marzo 2020

Aspetti legali del contratto scuole private

Cari membri della federazione
Cari membri della direzione
Gentili signore e signori

In seguito alla legge di emergenza varata dal consiglio federale, molte scuole della federazione sono confrontate alla – provvisoria – chiusura delle scuole e, da parte di genitori, allievi e studenti, alle richieste di rimborso e riduzione delle rette scolastiche.

A questo proposito, la federazione Educazione Privata Svizzera (EPS) prende posizione come segue, senza ciononostante poter assicurare alcuna garanzia in caso di controversia legale:

Considerazioni legali generali concernenti il contratto scuole private

Il contratto scuole private è un cosiddetto contratto misto, che comprende elementi di un contratto di servizio, di affitto, di accudimento e di insegnamento, e come tale non è regolato dal Diritto delle obbligazioni.

In giurisprudenza costante, il tribunale federale ha deliberato a questo proposito che il diritto di richiedere in qualsiasi momento la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 404 CO (Servizio), vale sia per rapporti di servizio semplici (nei confronti di medici, consulenti legali, etc.), sia per contratti misti, per i quali, per quanto concerne il vincolo temporale delle parti, le disposizioni del diritto di servizio semplice risultano adeguate.

Questa disposizione giuridica vale anche per il contratto di insegnamento e il contratto collegiale, non definiti all'interno del diritto (CO, CC) e che il tribunale federale classifica come contratti misti, per i quali trovano applicazione principalmente le direttive del diritto di servizio, compreso **il diritto di conclusione del contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 404, comma 1 del CO.**

Al diritto di conclusione del contratto in qualsiasi momento si contrappone, con l'art. 404, comma 2, una barriera giuridica importante per quanto concerne l'istruzione privata. Se infatti la revoca del contratto avviene a tempo indebito, allora il partito dimissionario (nella regola i genitori o gli studenti), ai sensi dell'art. 404, comma 2, è tenuto al risarcimento dei danni causati alla controparte. Una revoca in tempo indebito da parte del committente presuppone che il mandatario non giustificato appropriatamente la revoca e che la conclusione del contratto sia svantaggiosa per il mandatario, sia per la tempistica che per la disposizione da lui adottata. Nel caso di un contratto di insegnamento, la revoca avviene in tempo indebito se avviene nel corso del semestre.

Una tale revoca nel corso del semestre può quindi essere considerata sostanzialmente avvenuta in tempo indebito ai sensi dell'art. 404 comma 2. Nella misura in cui alle scuole private non possa venir accusata una condotta irregolare, si ritiene di poter interpretare quale penale effettiva la

formulazione spesso reperibile nelle “condizioni generali” delle scuole private, secondo la quale le rette scolastiche pagate, al momento della conclusione del contratto da parte del committente (studenti maggiorenni, genitori, etc.), non si lasciano restituire. Nel caso di una revoca del contratto in tempo indebito, si prevede quindi che il committente perda il diritto di rimborso della retta scolastica.

Se nelle “condizioni generali” delle scuole private interessate non dovesse trovarsi una tale formulazione, è legalmente e concretamente necessario che la scuola esponga e dimostri caso per caso il danno subito.

In seguito, si desidera tentare di applicare queste osservazioni generali alla situazione concreta delle scuole della nostra federazione:

Scuole con offerta formativa, senza servizi supplementari

Decisivi dal punto di vista legale sono i servizi che nel suo contratto la scuola garantisce a genitori e studenti. Scuole che hanno “solo” obbligo di insegnamento e che, con provvedimenti straordinari quali ad esempio l’insegnamento a distanza, sono in misura di far raggiungere a studenti e allievi lo scopo formativo prefissato, a nostro parere continuano a soddisfare le misure del contratto anche con le misure di emergenza attuali. Se le scuole non sono in misura di offrire alternative all’insegnamento frontale, una riduzione delle rette scolastiche è interamente o parzialmente giustificata, ma è una misura che deve essere esaminata più da vicino, caso per caso (cfr. art. 119 CO).

Scuole con offerta formativa e servizi supplementari

Punto di partenza è anche qui il contratto in vigore. Se la scuola dovrebbe assicurare servizi aggiuntivi all’insegnamento frontale (strutture di giorno, vitto, accudimento, sostegno scolastico, etc.) e, a causa delle misure federali di emergenza, non può garantire queste prestazioni, da un punto di vista legale, risulta esservi una perturbazione effettiva dei servizi. A nostro parere i genitori o gli studenti, nella misura nella quale il contratto non possa essere interamente soddisfatto, possono far valere una richiesta di riduzione delle rette scolastiche (cfr. art. 119 CO). Alla luce dei calcoli aziendali, il quoziente in questo modo perduto dei servizi predisposti da contratto deve essere tentativamente quantificato.

Caso straordinario per collegi

A causa delle decisioni del consiglio federale, i collegi sono stati interamente chiusi.

La maggioranza dei collegi è in grado di offrire insegnamento a distanza attraverso social media. In questo modo c’è da aspettarsi per i collegi le stesse conseguenze legali che abbiamo descritto sopra per le “scuole con offerta formativa e servizi supplementari”.

Condizioni particolari

Né la Federazione svizzera delle scuole private né il suo segretario generale decidono in Svizzera come è da giudicare la situazione giuridica nei casi particolari, ma invece i tribunali civili incaricati. Le considerazioni riportate sono valutazioni giuridiche della segreteria della federazione, e non vincolano i tribunali civili in alcun modo. In conclusione, non esiste quindi garanzia che gli organi giurisdizionali seguano effettivamente l’interpretazione legislativa delineata sopra, ragione per la quale ci appelliamo alla vostra comprensione.

Raccomandazioni

Indipendentemente dal nostro punto di vista vi consigliamo, secondo possibilità, di cercare una soluzione negoziando e in seguito fissando le decisioni per iscritto. Se non vi fosse modo di trovare un accordo, potete proporre di sottoporre il caso alla Federazione svizzera delle scuole private per la valutazione e l'elaborazione di un progetto risolutivo. L'appello agli organi giurisdizionali è diventato infatti oggi giorno particolarmente costoso e si consiglia evitare il più possibile una controversia civile.

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita con quest'esposizione giuridica e rimaniamo a vostra disposizione per una valutazione legale concreta.

Cordiali saluti



Dr. Gerhard Pfister, Consigliere nazionale
Presidente EPS



Markus Fischer
Segretario EPS